

N. 11721/ 2017 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Giudice

letto il ricorso ex art. _____ per
l'impugnativa del _____, presentato da
_____, n. il _____ a Basse in GAMBIA – c.f. 32250389007 cod. Vesta BA
1011491, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia STIGLIANO, **- ricorrente -**

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI
- resistente non costituita -

e

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

- intervenitore ex lege -

a scioglimento della riserva, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, letti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.- Il ricorrente, cittadino del Gambia, con il ricorso del 9.7.2017 ha impugnato il provvedimento dalla Commissione Territoriale di diniego della protezione internazionale emesso il 19.5.2016 (notificato il 6.7.2017 dalla Questura di Bari) ed ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, della protezione umanitaria.

Incardinato il procedimento, nel corso dell'istruttoria è stata acquisita la documentazione sanitaria attestante problematiche di salute del cittadino straniero. Intervenuta la sostituzione Giudice, all'udienza del 27.11.2018 la causa è stata riservata per la decisione.

Il Ministero dell'Interno- Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari non si è costituito.

Va premesso che tutti i motivi di doglianza legati all'illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se* l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

2.- Il ricorso fondato parzialmente per i motivi di seguito indicati.

2.1- Venendo alle risultanze di causa, il ricorrente, originario della città di Basse, ubicata nel Gambia orientale e capoluogo della divisione dell'Upper River (posto a 250 km a Est di Banjul, sulla sinistra del fiume Gambia), ha esposto di esservi vissuto sino al 6.11.2014 allorquando ha deciso di migrare per le problemi economici. E' giunto in Italia il 24.5.2016.

Ed invero nell'audizione egli ha palesemente riferito del suo stato di indigenza determinato dal decesso dei genitori « *ho lasciato il Gambia perché, dopo che sono morti i miei genitori, che mi mantenevano, non avevo più soldi per frequentare la scuola e nutrirmi e vivevo in una casa-famiglia*». Tale situazione di estrema povertà ha costituito per lui l'unico motivo per opporsi a un rientro nel Gambia in quanto ha affermato « *non saprei come vivere*».

In forza del racconto e delle problematiche economiche poste a sostegno dell'istanza di Protezione la Commissione ha emesso il provvedimento negativo.

La decisione adottata dall'Organo amministrativo sarebbe condivisibile se non fossero stati acquisiti ulteriori elementi fattuali e documentali comprovanti il precario stato di salute del ricorrente tanto che la difesa con il suo impianto difensivo, sostenuto con articolate argomentazioni e con prove documentali, ha insistito, in particolare, per l'accoglimento della domanda di protezione umanitaria. Il cittadino extracomunitario è colpito da *tubercolosi miliare* ed obbligato a far uso della sedia rotelle.

3 – Va comunque premesso che, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, sussiste il dovere di cooperazione del giudice, imposto dalle norme vigenti nel rito e, in particolare, dalla disposizione ex art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 (e successive modificazioni) ove si prevede che « *ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite ...*».

Tuttavia va rilevato che dal racconto non sussistono i presupposti della protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dell'art. 7 d. lgs. n. 251/07; considerazioni analoghe valgono per la protezione sussidiaria, atteso che non sono credibili le circostanze dedotte e non è, conseguentemente, ravvisabile il <<danno grave>> ex lett. a) e b) dell'art. 14 d.lgs. 251/07.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 d. dlgs 251/2007 costituisce presupposto per il riconoscimento dello *status di rifugiato* del cittadino straniero nello stato ospitante l'esistenza di *atti di persecuzione* nel suo Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o perché condivide un'opinione politica e non può o non vuole, per il timore, avvalersi della protezione del suo Paese. Tanto vale anche per gli apolidi.

Tali presupposti, dunque, non si rinvergono nel caso di specie.

3.1- Quanto alla protezione di cui all'art. 14, lettera c), del d.lgs 251/20017 si osserva che, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esservi l'esistenza di <<conflitto armato>> in

senso stretto, concentrato.

Con riferimento alla citata disposizione è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) che "...la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia".

E' stato altresì precisato, nella decisione in menzione, che qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Infatti sono note le vicende che hanno caratterizzato il Gambia nel governo del Paese tanto da scatenare le proteste sociali contro il dittatore Yahya Jammeh il quale, ostinato a non lasciare il potere al neo Presidente Adama Barrow (leader del Partito Democratico Unito – UDP), ha continuato a reprimere con la violenza e gli arresti le attività di protesta utilizzando le forze militari a lui fedeli. Tale situazione, però, deve ritenersi abbondantemente superata con l'avvento delle *elezioni presidenziali* (tenute il **1° dicembre 2016**) e, soprattutto, con l'insediamento nel 2017 del nuovo Presidente Barrow (il **19 gennaio** ha prestato un primo giuramento all'ambasciata gambiana di Dakar, in Senegal) il quale ha avviato la realizzazione di un marcato programma democratico tanto che il successivo **6 aprile 2017** si sono tenute le *elezioni parlamentari*.

Dai report in corso di validità relativi alla situazione in Gambia si evince quanto segue.

Il quadro attuale della situazione politica e sociale del Gambia è ricavabile da un'intervista ad un economista del Gambia, **Mamut Jagne**, che sinteticamente ha esposto come era la vita durante il regime di Jammeh e come è adesso:

"Adesso il Gambia è un paese democratico in cui la libertà di espressione è tutelata. Le persone esprimono le loro idee e i loro pensieri in maniera democratica. Gli imprenditori locali e stranieri stanno investendo nel paese e stanno dando lavoro ai giovani che prima erano disoccupati. Durante la dittatura in pochi investivano nel Gambia a causa dei problemi del paese e soprattutto per via dell'isolamento a cui Jammeh aveva condannato il Gambia.

Adesso nel paese abbiamo anche delle tv private, mentre prima c'era solo la tv di Stato di proprietà di Jammeh. Durante la dittatura i giornalisti non potevano dire nulla contro il governo, mentre nel nuovo Gambia i media informano davvero il pubblico, sia elogiando che criticando l'attuale governo. Inoltre, si sta scrivendo la nuova costituzione del Gambia e le leggi sono rispettate. Chi infrange le regole viene punito di conseguenza, ma sempre nel rispetto delle leggi".

(<https://www.tpi.it/2018/07/13/gambia-democrazia-barrow/>)



Da fonti internazionali e, cioè, **EASO** aggiornato al mese di dicembre del 2017 (<https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/coi-report-gambia.pdf>), e dal rapporto annuale di **Amnesty International 2017-2018** (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/gambia/>), nonché dal report presente sul sito della Farnesina "**Viaggiare Sicuri**" (<http://www.viaggiariesicuri.it/paesi/dettaglio/gambia.html>), emerge con chiarezza che il Gambia, dopo una prima fase di transizione – resa poco agevole dal rifiuto del risultato elettorale da parte dell'ex dittatore Yahya Jammeh, poi, risoltasi grazie all'intervento della Comunità economica dell'Africa occidentale – ad oggi sta attraversando una fase di ripresa "*in via di progressiva stabilizzazione e di graduale conquista verso tutela dei diritti fondamentali*", sicché non appare attualmente interessato da una situazione di violenza indiscriminata.

Gli aggiornamenti più recenti desumibili dal sito del **Ministero degli Affari esteri**, sintetizzati nel report del **5/4/2018**, in corso di validità, evidenziano come, "*Tenuto conto del progressivo deterioramento della situazione nell'area del Sahel, dell'attivismo dei gruppi di matrice terroristica in tutta la regione e dell'accresciuto rischio di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali*", il Gambia non può ritenersi totalmente esente dal rischio di terrorismo internazionale, che rappresenta ormai una minaccia globale. Ciò nonostante, non viene messo in risalto alcun rischio specifico derivante da conflitti armati interni; al contrario, si afferma che "*le condizioni di sicurezza del Paese presentino finora minori criticità rispetto ad altri Paesi del continente*" (<http://www.viaggiariesicuri.it/paesi/dettaglio/gambia.html>).

Dal sito web di **Amnesty International**, aggiornamento del **23/01/2017**, intitolato "**Gambia: l'ex presidente in esilio, si apre una nuova era**", riporta che "*Prima che le truppe della Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, già entrate in Gambia giovedì 19, lo costringessero alla resa, l'ex presidente Yahya Jammeh – che aveva governato col pugno di ferro per 22 anni prima di perdere le elezioni nel dicembre 2016 – ha accettato di cedere pacificamente il potere al capo di stato eletto Adama Barrow e di andare in esilio [...]*Il Gambia ha ora l'opportunità unica di diventare uno stato modello per i diritti umani in Africa occidentale, uno stato in cui nessuno abbia più paura di manifestare o di prendere la parola. Amnesty International ha auspicato che la comunità internazionale sostenga il nuovo governo e il popolo gambiano in questo percorso". (<https://www.amnesty.it/gambia-lex-presidente-esilio-si-apre-nuova/>)

Nel rapporto annuale di **Amnesty International 2017-2018** (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/gambia/>), si legge che: "*In seguito alla mediazione dei leader regionali e alla minaccia di un intervento militare da parte dell'Ecovas*, l'ex presidente Yahya Jammeh ha accettato i risultati delle elezioni presidenziali di dicembre 2016 e il 21 gennaio ha lasciato il Gambia per ritirarsi in Guinea Equatoriale. L'Ecovas ha mantenuto la coalizione di forze militari di stanza in Gambia, il cui ritiro era previsto a metà 2018. In un contesto d'impasse politica, Adama Barrow si è insediato alla presidenza del Gambia nella capitale del Senegal, Dakar, il 19 gennaio*".

Dopo una prima fase di transizione – resa poco agevole dal rifiuto del risultato elettorale da parte dell'ex dittatore Yahya Jammeh, poi, risoltasi grazie all'intervento della Comunità economica dell'Africa occidentale – la situazione appare in via di progressiva stabilizzazione e di

graduale conquista verso tutela dei diritti fondamentali.

Difatti, dal già citato report di **Amnesty International 2017-2018**, si apprende che: *“Il nuovo esecutivo si è impegnato a emendare una serie di leggi repressive e a riformare le forze di sicurezza. Sono state intraprese alcune iniziative per l'avvio di un processo di giustizia transazionale. (...) Il 10 febbraio, l'esecutivo ha ritirato la decisione del precedente governo del presidente Jammeh di recedere dallo Statuto di Roma dell'Icc. Il 21 settembre, il Gambia ha firmato il Secondo protocollo opzionale all'Iccpr, un'iniziativa che è stata interpretata come un primo passo verso l'abolizione della pena di morte. È stato avviato il piano per iniziare un processo di riforma costituzionale e per emendare varie leggi repressive, applicate dal precedente presidente. Il 13 dicembre, l'assemblea nazionale ha approvato disegni di legge per la creazione di una commissione di riforma costituzionale e una commissione sui diritti umani”*.

A riprova del quadro appena descritto e della progressiva democratizzazione del Gambia, nel medesimo report si fa presente che, tra dicembre 2016 e gennaio 2017, “le autorità hanno rilasciato decine di prigionieri politici e prigionieri di coscienza, compresi i prigionieri di coscienza Amadou Sanneh e Ousainou Darboe. Il 30 gennaio, il presidente Barrow ha concesso la grazia a Ousainou Darboe e a decine di altri che erano stati arrestati per avere preso parte a un evento pacifico di protesta ad aprile 2016”.

Ed ancora, da altre fonti vi è conferma sul clima di riforme e sul nuovo ordine sociale: *“Dopo la sconfitta elettorale di Jammeh, e in particolare dopo la sua partenza per l'esilio, le corti e le prigioni della Gambia hanno rilasciato decine di persone imprigionate ingiustamente durante il periodo in cui Jammeh era in carica. Questo ha incluso il leader dell'opposizione Ousainou Darboe, che ha scontato una pena detentiva di tre anni dopo essere stato detenuto durante una protesta pacifica del 2016, che è stato rilasciato nel dicembre 2016 insieme ad altri 40 sostenitori dell'opposizione. Il governo del Presidente Barrow ha preso provvedimenti per riformare la magistratura, che è stata pesantemente politicizzata durante il periodo in cui Jammeh era in carica, nominando una lista di nuovi giudici, tra cui un nuovo rispettato capo della Corte Suprema. Le condizioni carcerarie, tuttavia, sono rimaste disastrose, con prigionieri privi di alloggi adeguati, servizi igienici, cibo e cure mediche adeguate. Il governo ha ridotto significativamente il sovraffollamento delle carceri perdonando più di 250 prigionieri a febbraio e marzo 2017. Il 21 settembre, Barrow ha firmato un trattato delle Nazioni Unite che impegna il Gambia ad abolire la pena di morte”.*

(<https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/gambia>).

3.3 - In sintesi, da ASILO IN EUROPA – rapporto 2017-2018, ultimo aggiornamento marzo 2018 (<http://www.asiloineuropa.it/>)- come da stralcio di seguito riportato - si evincono le ultime fasi della riorganizzazione democratica e sociale del Gambia.

- **Gennaio 2018**: l'organizzazione non governativa **Freedom House** pubblica il rapporto annuale sullo stato delle libertà (**Freedom in the world 2018**) in Gambia, con riferimento a: *diritti politici e libertà civili, pluralismo politico e partecipazione, funzionamento del governo, diritti di associazione, stato di diritto, autonomia personale e diritti individuali.*

Il Paese guadagna il passaggio dalla classificazione dello stato generale della libertà da “not free” a “partly free”, come un miglioramento che Freedom House imputa all'elezione alla

presidenza di Adama Barrow e allo svolgimento nell'aprile 2017 di elezioni legislative competitive. Rimane la classificazione "not free" sotto i profili della libertà di stampa e della libertà in rete (Freedom House, Freedom in the World 2018 – The Gambia).

- **18 gennaio 2018:** Human Rights Watch (HRW) pubblica il rapporto annuale sullo stato dei diritti umani in Gambia (**World Report 2018 - Gambia**, relativo agli eventi del 2017). A livello introduttivo il report evidenzia che, dalla sua entrata in carica, il nuovo governo del Presidente Adama Barrow si è mosso nella direzione di distinguere il suo Governo da quello di Jammeh, promettendo di rendere il Gambia la "*capitale dei diritti umani in Africa*" ("human rights capital of Africa"), anche attraverso **provvedimenti di rilascio di decine di prigionieri politici** e di rafforzamento del sistema giudiziario e di sicurezza del Paese. Il report affronta poi nel dettaglio alcune tematiche, tra cui: gli sviluppi politici post elettorali; l'avvio del processo di individuazione delle responsabilità per i crimini commessi durante il regime di Jammeh; la riforma dei servizi di sicurezza che ha incluso un'azione volta a rifondare l' Agenzia di Intelligence Nazionale (NIA) come "State Intelligence Services" (SIS), i cui poteri di detenzione ne escono erosi; lo stato delle libertà di espressione, manifestazione e stampa e la condizione delle persone LGBTI, nei cui confronti HRW rileva che la nuova presidenza ha promesso di non mettere in atto persecuzioni, senza però intervenire sulla legislazione fortemente criminalizzante in vigore nel Paese (*Human Rights Watch World Report 2018 – Gambia*).

- **18 febbraio 2018:** il presidente gambiano Adama Barrow annuncia una **moratoria sulla pena di morte**, dichiarando che si tratterebbe del primo passo verso la sua abolizione "*first step toward abolition*". L'annuncio è stato fatto nel corso della cerimonia di celebrazione del 52° anniversario di indipendenza del Gambia dalla colonizzazione britannica. Le ultime esecuzioni capitali nel Paese sono state messe in atto nell'agosto 2012, sotto la presidenza di Yahya Jammeh, nei confronti di 9 persone (*Reuters, Gambia announces moratorium on death penalty e VOA news Gambia President Announces Moratorium on Death Penalty*).

- **20 febbraio 2018:** l'organizzazione non governativa internazionale Reporters Without Borders (RSF), pubblica un documento di aggiornamento sulla situazione dei media in Gambia. Nell'appello si annuncia che il Presidente Adama Barrow ha dichiarato che il suo governo sta lavorando ad un'informativa di legge ("*information bill*") ed ha disposto **l'istituzione di un comitato per la riforma della legislazione sui media, con l'obiettivo di riformare l'impianto di leggi draconiano imposto durante il regime di Jammeh**. RSF annuncia che nell'ultimo anno circa 30 giornalisti hanno fatto ritorno in Gambia dall'esilio, sui circa 110 che si calcola abbiano lasciato il paese nei 23 anni precedenti. Inoltre il Gambia avrebbe lanciato il primo canale TV di proprietà privata e il gestore nazionale radio e emittente TV (GRTS) avrebbe ceduto il suo monopolio a 16 stazioni radio commerciali e comunitarie (Reporters Without Borders, RSF urges Gambian government to press ahead with media reform).

- **22 febbraio 2018:** Amnesty International pubblica il rapporto annuale sulla situazione in Gambia (**Amnesty International Report 2017/2018**). Il report fa un resoconto dei principali sviluppi nella situazione legislativa, costituzionale e istituzionale del Paese, sottolineando in particolare due provvedimenti che nel corso dell'anno hanno portato a: **cancellazione del ritiro del Gambia dalla Corte Penale Internazionale disposto sotto il regime di Jammeh; firma del secondo protocollo facoltativo al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici**, grazie alla quale il Gambia fa un passo avanti verso l'abolizione della pena di morte. Il report sottolinea la volontà del nuovo Presidente di avviare un vero processo di riforma costituzionale e riformare molte delle leggi repressive attuate sotto il precedente regime del Presidente Yahya Jammeh e fa un resoconto di alcuni punti essenziali, tra cui: situazione delle riforme legislative, situazione dei prigionieri politici, condizioni nelle carceri, libertà d'espressione, diritti civili e trattamento e rispetto delle

persone LGBTI (Amnesty International, Gambia 2017/2018).

- **Situazione umanitaria al 30 gennaio 2018:** l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) rilascia un comunicato stampa in cui dichiara di aver realizzato, in collaborazione con il governo del Gambia, **il rimpatrio assistito di 144 migranti gambiani**, dalla Libia verso Banjul. Questi rimpatri fanno parte del programma Migrant Protection and Reintegration, finanziato da Unione Europea e OIM, attivo dal maggio 2017 e che, secondo i dati riportati dalla stessa OIM, ha determinato il rientro in Gambia di un totale di 1.128 cittadini gambiani (OIM, IOM Assists 144 Gambian Migrants to Return Home from Libya). (Ultimo aggiornamento marzo 2018).

In definitiva, in tutto il Paese, dunque, non può apprezzarsi alcun rischio di potenziale esposizione a violenza indiscriminata e diffusa, tale da giustificare oggi il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.

4. – A differenti conclusioni può invece pervenirsi in relazione alla subordinata richiesta di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998.

Va premesso che, trattandosi di domanda incardinata precedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18, recante <<disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione>>, essa resta insensibile alle innovazioni introdotte dal <<decreto sicurezza>>, e ciò non solo per la natura sostanziale e non processuale delle introdotte modifiche all'istituto della protezione umanitaria (v. l'art. 11 prel. c.c. in base al quale "...la legge non dispone che per l'avvenire"), ma anche per la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo che "preesiste" al suo riconoscimento trovando origine nella peculiare condizione di privazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine nel quale non può fare dunque più rientro (cfr. Cass., S.U., n. 19393/2009 e Cass. n. 4455/2018 dove si afferma la natura dichiarativa e non già costitutiva della pronuncia giudiziaria resa sulla domanda di protezione umanitaria).

Ed ancora si osserva che, per quanto riguarda la protezione attenuata, l'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali; ciononostante non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all'Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione. Deve ritenersi, pertanto, che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.

4.1 – Nel caso di specie effettivamente sussistono i gravi motivi di carattere umanitario per giustificare, in base al combinato disposto degli artt. 5, 6 comma 6, e 19, 1 comma, del d.lgs. 286/1998 il rilascio del permesso di soggiorno per *motivi umanitari* da attuarsi in base all'art. 32 co. 3 d. lgs. n. 25/2008.

Infatti, il ricorrente nel corso dell'istruttoria ha offerto copiosa certificazione medica, integrativa di quella scolastica, da cui si evince che è affetto dalla gravissima malattia della "tubercolosi miliare", conosciuta anche come "TB disseminata".



In particolare la difesa ha depositato:

- lettera di dimissione del 24.2.2018 attestante la sospetta TBC
- referto medico dell'Ospedale Miulli del 9.4.18 relativo al primo ricovero per infezione addominale per "sospetta TBC in soggetto con emoglopatia tipo falciforme";
- referto del 21.8.18 emesso dal reparto di Pneumatologia dell'Osp. Madonna delle Grazie di Matera con certificazione di "nodulo polmonare LSS in TB" e prelievo di campione da trasmettere al rep. Di malattie infettive;
- relazione di dimissione dell'Ospedale Madonna delle Grazie datata 13.9.2018 con diagnosi di dimissione «TBC disseminata, flogosi tubercolare delle articolazioni sacroiliache e della sinfisi pubica, con contestuali microascessi multipli»;
- nota del 25.10.18, trasmessa dal presidio medico _____ attestante la permanenza del migrante presso il centro dal 4.10.18, con allegata e diversa certificazione medica comprovante la malattia;
- lettera di dimissione del Presidio Osp. BARI SUD – U.O.C. MALATTIE INFETTIVE del 17.11.2018 con la conferma della diagnosi "tubercolosi disseminata in trattamento in paziente con trattamento drepanocitico, con prescrizione di terapia e l'uso del busto ortopedico"

In definitiva risulta pienamente comprovata la vulnerabilità del cittadino straniero il quale è afflitto da una forma gravissima di tubercolosi, "tubercolosi miliare", conosciuta comunemente come "TB disseminata", che sopraggiunge quando l'infezione invade il sistema circolatorio, provocando devastanti lesioni. Infatti, se i batteri della TBC riescono ad accedere al flusso sanguigno da un'area di tessuto danneggiato si diffondono nell'organismo e creano molti focolai di infezione, tutti con l'aspetto di piccoli tubercoli bianchi nei tessuti tant'è che "i pazienti con la TBC disseminata hanno una mortalità del 20% circa, persino con un trattamento intensivo" (Kim J, Park Y, Kim Y, Kang S, Shin J, Park I, Choi B, Miliary tuberculosis and acute respiratory distress syndrome, in Int J Tuberc Lung Dis, vol. 7, n° 4, 2003, pp. 359-64, [PMID 12733492](#)).

Tanto premesso stante la precaria condizione di salute dello straniero, bisognevole di costante monitoraggio della sua malattia e di cure adeguate, essendo note le incerte condizioni sanitarie in Gambia (soprattutto per quanto attiene la medicina specialistica), così come puntualmente documentate dalla difesa e rilevate dalle recenti informative e, in particolare, dal rapporto di "Viaggiare Sicuri" ove si legge "la situazione sanitaria è quella tipica di un Paese in via di sviluppo con una rilevante incidenza di malattie infettive; le strutture sanitarie sono carenti", è indispensabile che al sig. _____ venga offerta la possibilità di curarsi nel Paese ospitante .

5. - In conclusione, la domanda va accolta parzialmente. Nulla per le spese, in difetto di attività della Commissione.

6.- Il riconoscimento parziale della domanda determina il presupposto, anche alla stregua dell'ulteriore istruttoria giudiziale, per l'ammissione al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

applicato l'art. 702 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- 1) ACCOGLIE la domanda parzialmente e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente n. il ... a Basse in GAMBIA, ha diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 del T.U. n. 286/1998;
- 2) NULLA per le spese;
- 3) DISPONE che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente presso il domicilio eletto e comunicata alla Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari nonché al Pubblico Ministero;
- 4) DISPONE con separata ordinanza la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Bari, 30 novembre 2018

Il Giudice Onorario
avv. Tiberio Rucci

